“Il fascicolo di fabbricato”

Specifiche di prodotto

November 14, 2016

Versione 0.00

Contents

1 Storia delle modifiche al presente documento **3**

2 Principali riferimenti normativi **4**

3 Contesto di riferimento **4**

4 Funzioni di prodotto **4**

5 Requisiti di prodotto **5**

6 Natura di prodotto **5**

7 Descrizione dei dati contenuti nel fascicolo di fabbricato **6**

8 Tenuta ed aggiornamento di prodotto **6**

9 L'implementazione software di prodotto **7**

10 Cronoprogramma di sviluppo di prodotto **8**

11 Costi totali di prodotto **8**

12 Schema concettuale della presente proposta **10**

1 Storia delle modifiche al presente documento

Versione	Data	Descrizione delle modifiche
1.00		
0.01		
0.00	10 novembre 2016	Bozza iniziale emessa per la discussione all'interno del gruppo di lavoro.

2 Principali riferimenti normativi

- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".
- DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali".
- DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82 recante il "Codice della amministrazione digitale".
- DECRETO LEGISLATIVO 24 gennaio 2006, n. 36 recante "Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico".
- DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 32 recante l"'Attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE)".
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160 recante il "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attivita' produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".
- [...]

3 Contesto di riferimento

[da scrivere]

4 Funzioni di prodotto

1. Il fascicolo di fabbricato deve concorrere al raggiungimento di un piu' elevato livello di sicurezza per la pubblica incolumita' mediante la raccolta di informazioni, anche disomogenee, relative all'involucro edilizio ed alla sua localizzazione, purche' dotato di struttura.
2. Il fascicolo di fabbricato deve concorrere mediante la conoscenza statistica dell'edificato, alla prevenzione del pericolo idraulico, del pericolo idrogeologico, del pericolo sismico.
3. Il fascicolo di fabbricato deve operare secondo i principi e le tecnologie della cooperazione applicativa di cui all'articolo 72 lettera "e" del "codice dell'amministrazione digitale".

4. Il fascicolo di fabbricato deve rispettare e deve favorire la raccolta e lo scambio di informazioni secondo i criteri “open data”.

5. [da completare...]

5 Requisiti di prodotto

1. Il fascicolo di fabbricato deve avere un aggravio burocratico nullo (o trascurabile) sugli adempimenti gia’ a carico dei cittadini.

2. Il fascicolo di fabbricato deve avere un costo finanziario nullo (o trascurabile) a carico dei cittadini.

3. Il fascicolo di fabbricato deve essere coerente con i seguenti principi:

 (a) rispetto della privacy

 (b) rispetto della cyber-security

 (c) rispetto dell’economicita’ del procedimento amministrativo

4. [da completare...]

6 Natura di prodotto

1. Il fascicolo di fabbricato ha natura virtuale, nel senso che non crea nuova allocazione di informazione e non ne causa duplicazione, ma serve unicamente a presentare, anche con piu’ modalita’, le informazioni raccolte, disponibili al momento della sua consultazione.

2. Il fascicolo di fabbricato ha natura elettronica.

3. Il fascicolo di fabbricato e’ scalabile, nel senso che puo’ assumere funzioni/contenuti via via crescenti nel tempo per adattarsi a mutate esigenze socioeconomiche.

4. Il fascicolo di fabbricato e’ implementato in modo indipendente dalle caratteristiche della macchina hardware impiegata per la sua consultazione.

5. Il fascicolo di fabbricato e’ liberamente consultabile.

6. Il fascicolo di fabbricato puo’ contenere sezioni a consultazione limitata.

7. [da completare...]

7 Descrizione dei dati contenuti nel fascicolo di fabbricato

1. In accordo col requisito di scalabilita' del fascicolo di fabbricato, le categorie di dati in esso contenute dovranno/potranno essere integrate secondo l'evolversi delle esigenze.

2. Nella prima fase di applicazione del fascicolo di fabbricato, i dati devono essere limitati alle seguenti tipologie:

 (a) dati relativi alla identificazione del fabbricato;

 (b) dati relativi alla proprieta' del fabbricato;

 (c) dati relativi al possesso del fabbricato;

 (d) dati relativi alla destinazione d'uso del fabbricato;

 (e) dati relativi al sito e alle pericolosita' di sito (pericolo idraulico, idrogeologico, sismico);

 (f) dati relativi alla legittimita' amministrativa del fabbricato (coerenza amministrativa);

 (g) dati relativi alla legittimita' strutturale (coerenza tecnica);

 (h) dati relativi alla dotazione strutturale del fabbricato (descrizione delle strutture);

 (i) dati relativi alla prestazione strutturale (descrizione della capacita' strutturale, indici di rischio);

 (j) [...]

 I dati proposti dal FVG potrebbero trovar posto qui.

3. Il fascicolo di fabbricato esporra' solo i dati reperibili al momento della sua consultazione.

4. Il fascicolo di fabbricato non effettuera' alcuna validazione tecnico - amministrativa sui dati da esso esposti.

5. [da completare...]

8 Tenuta ed aggiornamento di prodotto

1. Il fascicolo del fabbricato deve essere reso consultabile da una pubblica amministrazione.

2. I dati non disponibili al momento della consultazione del fascicolo di fabbricato devono essere creati/aggiornati al primo verificarsi di una delle seguenti condizioni:

 (a) avvio di un procedimento amministrativo presso lo sportello unico comunale per l'edilizia, riguardante il fabbricato o una sua parte;

(b) avvio di un procedimento amministrativo presso lo sportello unico per le attivita' produttive, avente natura anche edilizia, riguardante il fabbricato o una sua parte;

(c) avvio di un procedimento amministrativo di natura edilizia presso l'ente competente, in caso sussistenza di normativa speciale, sempre con riguardo al fabbricato o a una sua parte;

(d) [completare...]

3. L'aggiornamento/creazione di cui al precedente punto 2 devono avere natura obbligatoria.

4. Al verificarsi della condizione di cui al precedente punto 2, l'aggiornamento / creazione dei dati esposti dal fascicolo di fabbricato deve essere effettuato - per conto e nell'interesse della proprieta' dell'immobile - sotto la responsabilita' del tecnico di parte.

5. Deve prevedersi la possibilita' di aggiornamento facoltativo del fascicolo del fabbricato in caso di interventi edilizi cosiddetti "liberi".

6. Nel caso di aggiornamento del fascicolo del fabbricato descritto al punto 5, deve prevedersi la possibilita' - in caso di opere minori - di intervento diretto da parte del soggetto proprietario del fabbricato ancorche' privo di qualifica tecnica. In caso di proprieta' in condominio tale possibilita' va riconosciuta all'amministratore, di diritto o di fatto.

7. [da completare...]

9 L'implementazione software di prodotto

1. Il fascicolo di fabbricato deve essere consultabile e trasferibile in copia su altro supporto informativo in uso presso la pubblica amministrazione, residualmente anche cartaceo.

2. Il fascicolo di fabbricato deve essere gestibile tramite browser e i dati da esso esposti devo essere trasferiti mediante i consueti protocolli di comunicazione del Web.

3. Il canale di trasmissione dei dati deve essere di tipo protetto e deve soddisfare gli standard di sicurezza del Sistema Pubblico di Connettivita' (SPC).

4. La raccolta dei dati costituenti il fascicolo di fabbricato deve avvenire mediante interrogazione di opportune basi di dati di proprieta' di enti diversi responsabili della tenuta e della qualita' degli stessi, e ove possibile secondo le tecnologie del cosiddetto web semantico oltre che in cooperazione applicativa.

Esplicito richiamo al principio 3 della sezione 4

5. I dati costituenti il fascicolo di fabbricato devono essere presentati in XML, tramite lo sviluppo di una adeguata grammatica e di una adeguata semantica di linguaggio, o mediante riuso/adattamento di precedenti grammatiche/semantiche XML gia' in uso alla pubblica amministrazione.

6. I dati esposti dal fascicolo di fabbricato devono essere presentati mediante un adeguato foglio di stile sviluppato con tecnologia XML-Schema.

7. La piattaforma di consultazione del fascicolo di fabbricato deve limitarsi al browser, al foglio di stile, ed alla tecnologia di accesso protetto gia' in uso per il sistema pubblico di connettivita'.

8. Non devono essere previste tecnologie proprietarie.

9. Non devono essere previste limitazioni di accesso ai dati del fascicolo del fabbricato, se non quelle indispensabili per il rispetto della normativa sulla privacy e della normativa sulla sicurezza cibernetica.

10 Cronoprogramma di sviluppo di prodotto

1. Fase di sviluppo di prodotto.

2. Fase di testing di prodotto.

3. Fase di prototipazione di prodotto.

4. Fase di messa in servizio di prodotto.

5. Fase di manutenzione.

[da completare...]

11 Costi totali di prodotto

1. Costi di sviluppo di prodotto.

2. Costi di prototipazione e di testing di prodotto.

3. Costi di implementazione di prodotto.

4. Costi di manutenzione.

5. Costi di alimentazione dei dati creati / aggiornati secondo quanto previsto alla precedente sezione 8.

I costi di sviluppo, di testing, di prototipazione e di messa in servizio dovrebbero essere a carico di una amministrazione centrale dello stato.

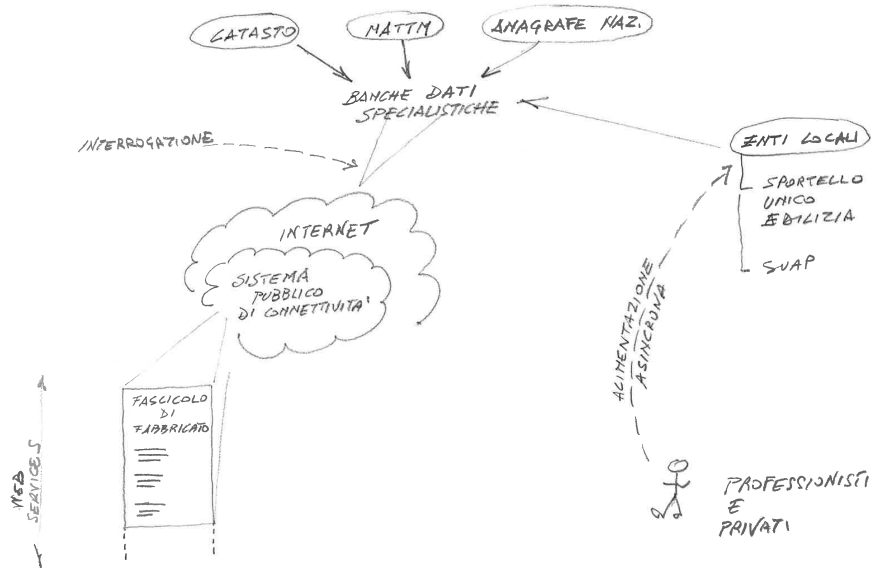
I costi di manutenzione dovrebbero essere in massima parte a carico di una amministrazione centrale dello stato e in minima parte a carico della amministrazione locale deputata al controllo dei dati in aggiornamento.

I costi vivi di alimentazione dei dati creati / aggiornati secondo quanto previsto alla precedente sezione 8. dovrebbero essere a carico del soggetto proprietario dell'immobile.

[da completare ...]

12 Schema concettuale della presente proposta

Il contenuto del presente documento puo' essere visivamente riassunto come di seguito:



SCHEMA CONCETTUALE PROPOSTO NELLA SPECIFICA

Nomenclature

cooperazione applicativa	La parte del sistema pubblico di connettivita' finalizzata all'interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni per garantire l'integrazione dei metadati, delle informazioni e dei procedimenti amministrativi.
cyber-security	Con il termine sicurezza informatica si intende quel ramo dell'informatica che si occupa delle analisi delle minacce, delle vulnerabilità e del rischio associato agli asset informatici, al fine di proteggerli da possibili attacchi (interni o esterni) che potrebbero provocare danni diretti o indiretti di impatto superiore ad una determinata soglia di tollerabilità (es. economico, reputazionale ecc...). Il termine è spesso sostituito con il neologismo cybersecurity, che rappresenta una sottoclasse del più ampio concetto di information security.
open data	Noti anche come dati aperti. Dati che possono essere liberamente utilizzati, riutilizzati e redistribuiti, con la sola limitazione – al massimo – della richiesta di attribuzione dell'autore e della redistribuzione allo stesso modo (ossia senza che vengano effettuate modifiche).
Sistema Pubblico di Connettivita'	È l'insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche che ha lo scopo di "federare" le infrastrutture ICT delle pubbliche amministrazioni, per realizzare servizi integrati mediante regole e servizi condivisi. Questa integrazione permette di risparmiare sui costi e sui tempi e di realizzare i servizi finali centrati sull'utente, evitando richieste di dati da parte delle amministrazioni oltre che duplicazioni di informazioni e controlli.
Web semantico	Evoluzione del Web da un contesto in cui le informazioni possono essere soltanto lette dai computer, ad uno in cui i dati sono processabili e comprensibili direttamente dai com-

	puter. Nel Web semantico, tecnologie semantiche e agenti intelligenti associano dei metadati a dati e informazioni, che permettono ai computer di comprenderne il contesto semantico e di interpretarne il significato. Il Web Semantico facilita l'interscambio e la cooperazione tra computer ed esseri umani.
XML	Linguaggio derivato dall'SGML (Standard Generalized Markup Language): il metalinguaggio, che permette di creare altri linguaggi. Mentre l'HTML è un'istanza specifica dell'SGML, XML costituisce a sua volta un metalinguaggio, più semplice dell'SGML, largamente utilizzato per la descrizione di documenti sul Web. L'XML viene utilizzato per definire le strutture dei dati invece che per descrivere come questi ultimi devono essere presentati. Tali strutture vengono definite utilizzando dei marcatori (markup tags). Diversamente dall'HTML, l'XML consente all'utente di definire marcatori personalizzati, dandogli il controllo completo sulla struttura di un documento. Si possono definire liberamente anche gli attributi dei singoli marcatori.

Index

C
cooperazione applicativa, 4
cyber-security, 5

O
open data, 5

S
Sistema Pubblico di Connettivita', 7

W
web semantico, 7

X
XML, 8